



Tribunale Firenze (ord.), 26/10/2017 [Concorrenza sleale - Lesione del nome e dell'immagine - Utilizzo illecito della figura e del nome del David di Michelangelo da parte di un'agenzia di viaggio per pubblicizzare l'attività commerciale]

Tags: concorrenza sleale - diritto di autore

Concorrenza sleale - Lesione del nome e dell'immagine - Utilizzo illecito della figura e del nome del David di Michelangelo da parte di un'agenzia di viaggio per pubblicizzare l'attività commerciale.

ORDINANZA

Accoglimento totale del 26/10/2017

(Giudice: dott. Niccolò Calvani)

RG. N. 13758/2017

sciolta la riserva assunta all'udienza del 25.10.17 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo riferisce che la Visit Today di Tholonthuduwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodikara Arachchige Geethika Snc (di seguito: Visit Today), esercente l'attività di agenzia di viaggio, offre ai suoi clienti accessi ad alcuni musei italiani - tra i quali la Galleria dell'Accademia di Firenze - con visite guidate, a prezzi peraltro superiori a quelli praticati dalla biglietteria del Museo e che consentono all'agenzia notevoli margini di guadagno.

Nei mezzi pubblicitari utilizzati dall'agenzia - dépliant, sito internet - compaiono immagini della Galleria e del David di Michelangelo.

Il ricorrente fa presente che, ai sensi dell'art. 108 dLgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), la riproduzione di beni culturali con scopo di lucro é soggetta a concessione, mentre la Visit Today non l'ha mai chiesta né ottenuta, si che l'uso delle immagini del David ne risulta illecito, integrando altresì una forma di abuso dell'immagine altrui nonché di concorrenza sleale.

Preannuncia pertanto una azione ordinaria per far valere i suoi diritti ma, temendo di subire nell'attesa un danno irreparabile, chiede una misura d'urgenza che inibisca alla convenuta, su tutto il territorio

europeo, l'utilizzo a fini commerciali della riproduzione del nome e dell'immagine del David, disponga il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario che contenga detta riproduzione nonché l'oscuramento del sito internet della convenuta, salvo che per l'obbligo di pubblicazione sul medesimo del provvedimento tutelare, disponga infine la pubblicazione su quotidiani e periodici ed una penale per ogni visita guidata e ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Visit Today è rimasta contumace.

*** **

L'art. 108 CBC riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dall'autorità medesima, facendo libera la riproduzione delle opere solo se effettuata senza scopo di lucro.

Non vi è dubbio sulla qualificazione della scultura in oggetto come bene culturale, né sul fatto che l'autorità che lo ha in consegna è la Galleria dell'Accademia di Firenze, riconducibile al Ministero ricorrente; pertanto, il suo utilizzo a fini lucrativi effettuato tramite riproduzione della sua immagine rientra nelle ipotesi per le quali è necessaria la concessione dell'autorità amministrativa.

Non risulta che Visit Today abbia mai chiesto né ottenuto tale concessione, mentre è documentato dal ricorrente che la convenuta, nondimeno, usa la figura e il nome del David per pubblicizzare la sua attività commerciale; ne deriva, come ipotesi giuridica probabilmente fondata, l'illiceità della condotta dell'agenzia, ai sensi dell'art. 2043 CC.

Meno evidente è la fondatezza degli addebiti di lesione del nome e immagine e di concorrenza sleale, dovendosi meglio precisare, da un lato, in che modo nome e immagine del Ministero siano stati abusivamente spesi, da altro lato in quali termini le parti del presente procedimento siano tra loro concorrenti; tuttavia, per la sussistenza del presupposto del *fumus boni juris*, è sufficiente aver individuato il motivo di illiceità che precede, fondato sul disposto del Codice dei Beni Culturali.

Sussiste anche la necessità di provvedere con urgenza, posto che l'uso indiscriminato dell'immagine di beni culturali è suscettibile di svilirne la forza attrattiva.

Il ricorso dev'essere perciò accolto per quanto riguarda le richieste di inibitoria, ritiro dal commercio e distruzione del materiale pubblicitario, fissazione di penali per il ritardo e pubblicazione del presente provvedimento, mentre non appare proporzionata alla fattispecie la misura dell'oscuramento del sito internet, salvo l'obbligo di eliminare da esso l'immagine della scultura e di pubblicare sul medesimo il presente provvedimento.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il tribunale di Firenze, Sezione Imprese, visto l'art. 669 octies CPC, così provvede:

A) inibisce alla società Visit Today di Tholonthuduwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodikara Arachchige Geethika Snc, in Italia e su tutto il territorio europeo, la riproduzione a fini commerciali dell'immagine del David di Michelangelo o di parti di esso, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico;

B) ordina il ritiro immediato dal commercio e la distruzione di tutto il materiale pubblicitario riprodotto l'immagine del David di Michelangelo o parti di esso, nonché di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare tali prodotti, il tutto sia presso la società resistente che presso terzi che li detengano e/o ne facciano commercio e/o ne abbiano, comunque, la disponibilità;

C) dispone l'immediata eliminazione dal sito internet <http://visittodayitaly.com/> e da qualunque altro sito riconducibile alla società convenuta di ogni riproduzione totale o parziale dell'immagine della scultura in oggetto;

D) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, per esteso, a caratteri doppi del normale, a cura dell'Amministrazione ricorrente ed a spese della società Visit Today, per tre volte anche non consecutive, su tre quotidiani a diffusione nazionale e tre periodici a scelta della ricorrente, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet della società Visit Today ove dovrà restare per 60 giorni;

E) condanna la società convenuta al pagamento in favore del Ministero di una penale, pari a:

- € 2.000,00 per ogni giorno, successivo alla notificazione della presente ordinanza, di ritardo nell'ottemperanza alla inibitoria contenuta nel punto A) che precede,

- € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine di ritiro dal commercio e distruzione di tutto il materiale pubblicitario, contenuto nel punto B) che precede,

- € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine di eliminazione dal sito internet di ogni immagine della scultura, contenuto nel punto C) che precede,

- € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della convenuta, ed € 2.000,00 per ogni giorno di mancata pubblicazione sul sito inferiore ai 60 prescritti, con riferimento al punto D) che precede.

Condanna la società Visit Today di Tholonhuciuwa Siriwardhanage Ujitha Sampath e Loku Kodikara Arachchige Geethika Snc a rifondere al Ministero ricorrente le spese del presente procedimento liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Firenze, 25 ottobre 2017

© 2015 - Marchi e Brevetti Web - Riproduzione riservata

I testi presenti in questa banca dati hanno finalità unicamente informative e scientifiche e non rivestono carattere di ufficialità; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.